

Milano, 24 Marzo 2020

Gentili Clienti,

Con riferimento alla situazione attuale causata dal virus COVID-19 nel nostro Paese e non solo, e l'aggravarsi della crisi epidemiologica, al fine di supportare le Imprese Italiane e proteggere i lavoratori, il Governo italiano ha ritenuto opportuno emanare diversi atti normativi in materia economico-finanziaria e fiscale, nonché relativamente alla disciplina e la gestione dei rapporti di lavoro.

Di seguito forniamo un quadro sinottico che riepiloga le diverse misure contenute nel Decreto "Cura Italia", suddivise per argomento e tipologia di rapporti, affrontando le seguenti tematiche:

- Misure in materia fiscale. (pag. 2)
- Misure di sostegno alle imprese. (pag. 3)
- Misure per autonomi e professionisti. (pag. 4)
- Strumenti a tutela del reddito e della famiglia. (pag. 5)

Consapevoli che le misure di aiuto incluse nel Decreto "Cura Italia" sono numerose e che risultano a volte di difficile comprensione e applicabilità, invitiamo ognuno a prendere atto degli articoli di legge che meglio si adattano alla propria realtà aziendale e professionale e Vi invitiamo a contattarci per approfondire insieme le attività necessarie per procedere alla loro applicazione.

RingraziandoVi anticipatamente, restiamo a disposizione.

Cordiali saluti,

STUDIO PREVITALI

A. Misure in materia fiscale.

D.L. N. 19 DEL 17 MARZO 2020 "CURA ITALIA"					
QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO - MISURE IN MATERIA FISCALE					
ARTICOLO	OGGETTO	DESTINATARI	SOSPENSIONE / PERIODO	RIPRESA	NOTE
ART. 37	Sospensione termini pagamento contributi previdenziali e assistenziali e premi assicuraz. obbligatoria dovuta dai lavoratori domestici	Datori di lavoro domestico	23.02. - 31.05.2020	Entro 10.06.2020, no sanzioni, no interessi	
ART. 61	Sospensione versamenti ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicuraz. Obbligatoria;	a) Federazioni sportive, enti e associaz. Sportive, palestre, piscine, stadi, etc.; b) teatri, cinema, discoteche,, sale gioco, etc.; c) gestione lotterie, lotto, scommesse, etc.; d) corsi, fiere e eventi, eventi culturali, religiosi, sportivi etc.; e) ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, pub; f) musei, biblioteche,luoghi e monumenti storici, etc.; g) asili nido, servizi di assistenza minori disabili, educativi, scuole infanzia, servizi formazione, scuole guida, brevetti, volo, nautica etc.; h) assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali; l) parchi divertimento e tematici; m) stazioni di autobus, ferrovie, metro, marittime e aeroportuali; n) servizi trasporto passeggeri,merci, junivie, skilift,seggiovie, etc.; o) noleggio mezzi trasporto etc.; p) noleggio attrezzatura sportiva e ricreativa, etc.; q) guida e assistenza turistica; r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale, volontariato, associazioni di promozione sociale;	Fino al 30.04.2020; le associazioni sportive fino al 31.05.2020;	Entro 31.05.2020, no sanzioni, no interessi, in unica soluzione o 5 rate mensili costanti; le associazioni sportive entro 30.06.2020	
ART. 61	Imposta sul valore aggiunto (IVA)		Versamenti IVA che scadono a marzo 2020	Entro 31.05.2020, no sanzioni, no interessi, in unica soluzione o 5 rate mensili costanti;	Oltre i destinatari, anche imprese turistico recettive, agenzie viaggio, tour operator
ART. 62, co. 2, 3, 5	Sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi <= 2 milioni Euro nell'anno di imposta precedente;	Versamenti che scadono tra 08.03 - 31.03.2020	Entro 31.05.2020, no sanzioni, no interessi, in unica soluzione o 5 rate mensili costanti;	
ART. 62, co. 4	Differimento termini per i versamenti sospesi e delle imposte e adempimenti tributari. I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi.	Gli I I Comuni prima denominata "Zona Rossa"	21.02 - 31.03.2020	Entro 31.05.2020, no sanzioni, no interessi, in unica soluzione o 5 rate mensili costanti;	Sono mantenute le misure già previste con il D.M. 24.02.2020
ART. 62, co. 1, 6	Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione delle ritenute e trattenute regionali e comunali	Tutti i contribuenti	Sospesi	Entro il 30.06.2020, no sanzioni	Termini dichiarazione precompilata 2020: il termine 16.03 è prorogato al 31.03.2020; il termine 30.04 è prorogato al 05.05.2020
ART. 62, co. 7	Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni	Soggetti residenti con ricavi o compensi <= 400.000 Euro, nel periodo d'imposta precedente, senza dipendenti o assimilati nel mese di febbraio e marzo		Entro 31.05.2020, no sanzioni, no interessi, in unica soluzione o 5 rate mensili costanti;	Ricavi e compensi percepiti tra 18.03 - 31.03.2020 - E' richiesta apposita dichiarazione
ART. 63	Premio pari a Euro 100,00 per i lavoratori dipendenti	Titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo<= 40.000 Euro	01.03 - 31.03.2020	Incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta ad aprile	Lavoratori che prestano lavoro in sede nel mese di marzo 2020, da raggiungere ai giorni di lavoro svolti in sede . Non rientra nella formazione del reddito
ART. 64	Credito di imposta per spese di sanificazione pari al 50% dei costi sostenuti, fino ad un massimo di Euro 20.000	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Periodo d'imposta 2020		E' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo stanziato pari a 50 milioni di euro
ART. 65	Credito d'imposta per botteghe e negozi pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per immobili di categoria C/I	Soggetti esercenti attività d'impresa (negozi e botteghe), ad esclusione di: farmacie, parafarmacie,punti vendita generi alimentari di prima necessità, etc.	Marzo 2020		Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione
ART. 66	Erogazioni liberali destinate a fronteggiare la situazione COVID -19: Detrazione d'imposta pari al 30% per un importo max di 30.000 euro di erogazioni in natura o in denaro, a favore dello Stato, Regioni, Enti locali e associazioni senza lucro	Persone fisiche ed enti non commerciali, fondazioni, associazioni, enti. Per i soggetti titolari d'impresa, le predette erogazioni sono deducibili. Ai fini IRAP le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.	Periodo d'imposta 2020		
ART. 67	Sospensione termini attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedura di cooperazione e collaborazione forzata, accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, patent box, accessi ad Anagrafe tributaria e altri accessi	Agenzia delle Entrate ed altri enti impositori	08.03 - 31.05.2020	01.06.2020	Durante la sospensione le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate solo in via telematica. <u>Termini di prescrizione e decadenza all'attività degli enti impositori estesa di due anni.</u>
ART. 68	Sospensione versamento carichi affidati all'agente della riscossione: cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi enti locali, Entrate tributarie e non tributarie.	Tutti i contribuenti	08.03 - 31.05.2020. Dal 21.02 - 31.05.2020 per i soggetti degli I I Comuni della "zona Rossa"	Entro il 30.06.2020, in unica soluzione	Sospese fino al 31.05.2020 le attività di notifica di nuovi atti e azioni di riscossione,anche coattivo, di cartelle e avvisi di pagamento scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.
ART. 68, co. 3	Differimento termini versamento: della rata del 28.02.2020 c.d. "rottamazione -ter" e della rata in scadenza al 31.03.2020 c.d. "saldo e stralcio"	Tutti i contribuenti		Rinvio al 31.05.2020	
ART. 71	Menzione rinuncia alle sospensioni: tutti i soggetti che riescono a rinunciare alla sospensione dei versamenti indicati, ed effettuano i versamenti. Il MEF emanerà un DM per menzionarli positivamente.	Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti	Periodo d'imposta 2020		

B. Misure di sostegno alle imprese.

D.L. N. 19 DEL 17 MARZO 2020 "CURA ITALIA"			
QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO - MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE			
ART.	OGGETTO	DESTINATARI	NOTE
ART. 39	Diritto di precedenza lavoro agile: SMART WORKING E LAVORATORI DISABILI	Lavoratori anche subordinati, lavoratori dipendenti disabili (fino al 30.04.2020), lavoratore con disabile nel nucleo familiare	Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, con connotazione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), sempre che la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da loro svolta. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, da cui derivi una ridotta capacità lavorativa, viene riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (smart working).
ART. 55	Misure di sostegno finanziario alle IMPRESE	Modifica dell'art. 44-bis con estensione della norma a qualsiasi società sul territorio nazionale, che risultano prive di esposizioni debitorie creditizie deteriorate. Agevolazione per le micro, piccole e medie imprese (meno di 250 occupati, fatturato <= 50 milioni di euro, totale di bilancio annuo entro i 43 milioni)	Qualsiasi società che attui una cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, di natura commerciale o di finanziamento: • vantati nei confronti di debitori inadempienti, ossia che non provvedono al pagamento oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto; • entro il 31.12.2020; può, previa specifica opzione, trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (c.d. DTA) riferite a: • perdite fiscali non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito imponibile ex art. 84, TUIR; • agevolazione ACE non ancora dedotta né usufruita, alla data della cessione, quale credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP. Va considerato che: 1) i componenti possono generare DTA trasformabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti; 2) i crediti ceduti entro il 31.12.2020 rilevano ai fini della trasformazione nel limite di € 2 miliardi di valore nominale. La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio; la trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti e pertanto "il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei crediti". Esercizio dell'opzione: Per la trasformazione di DTA in credito d'imposta, la società cedente deve evidenziare nel quadro RK del mod. REDDITI. Tale opzione: • se non già esercitata, deve essere effettuata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; • ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione; • comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate in base a quanto sopra esaminato nell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui all'art. 11, DL n. 59/2016 Utilizzo crediti d'imposta I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono essere: • utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione nel mod. F24 ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, ceduti con le modalità di cui agli artt. 43-bis e 43-ter, DPR n. 602/73 o chiesti a rimborso; • vanno indicati nel mod. REDDITI; • non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.
ART. 56	Misure di sostegno finanziario alle MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE , colpite dall'epidemia di COVID 19	Soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie "deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi"	Per le esposizioni nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, è possibile domandare : • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020; • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020; • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario autocertificare la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell'epidemia.
ART. 106	PROROGA APPROVAZIONE BILANCI E NUOVE MODALITA' DI SVOLGIMENTO ASSEMBLEE	Tutte le società	L'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni); l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020 . Le società di capitali (spa, sapa, srl, società cooperative e le mutue assicuratrici) possono prevedere, in deroga alle diverse disposizioni statutarie che: • il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza; • l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo. Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al "coronavirus".
ART. 35	Disposizioni in materia di TERZO SETTORE	Statuti / Enti del Terzo Settore	Differimento dal 30.6 al 31.10.2020 il termine per la modifica degli statuti delle ONLUS / ODV / APS ed imprese sociali. Tali modifiche statutarie possono essere apportate, nel rispetto delle modalità / maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, per: • adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili previste dal CTS; • prevedere specifiche clausole statutarie finalizzate ad escludere l'applicazione di disposizioni derogabili. È, infine, previsto, per il 2020, a favore delle ONLUS / ODV / APS iscritte nei relativi registri per le quali il termine di approvazione del bilancio ricade nel "periodo emergenziale" (1.2 - 31.7.2020) la possibilità di approvare il proprio bilancio entro il 30.10.2020 "anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto".
ART. 49	FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI	Piccole e medie imprese	Viene previsto il potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la ri-negoziazione dei prestiti esistenti.

C. Misure per autonomi e professionisti.

D.L. N. 19 DEL 17 MARZO 2020 "CURA ITALIA"			
QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO - MISURE PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI			
RTICOL	OGGETTO	DESTINATARI	NOTE
ART. 27	I professionisti titolari di P.Iva e i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. , attivi al 23 febbraio, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.	Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Esclusi i professionisti iscritti agli ordini professionali, che versano alle proprie rispettive Casse professionali privatizzate.	Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso.
ART. 28	Ai titolari e soci lavoratori artigiani e commercianti, lavoratori autonomi iscritti AGO e FPLD , che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso	Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria), compreso il FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) e lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Esclusi i professionisti iscritti agli ordini professionali, che versano alle proprie rispettive Casse professionali privatizzate.	Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso.
ART. 29	Indennità di 600 euro, per il mese di marzo, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali , che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra 01.01 - 18.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 18.03.2020 .	Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.	Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso.
ART. 30	Indennità di 600 euro, per il mese di marzo, agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività agricola nel 2019.	Operai agricoli a tempo determinato.	Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso.
ART. 38	Indennità di 600 euro, per il mese di marzo, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo , con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, con reddito <=50.000 euro, non titolari di pensione.	Indennità lavoratori dello spettacolo. Esclusi i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente al 18.03.2020.	Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso.
ART. 31	Le indennità sopra menzionate non sono cumulabili tra loro e non vengono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.		
ART. 32	Proroga termine di presentazione domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020.	Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato	Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione è il 01.06.2020.

D. Strumenti a tutela del reddito e della famiglia.

D.L. N. 19 DEL 17 MARZO 2020 "CURA ITALIA"			
QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO - PERMESSI, CONGEDI E AIUTI ALLE FAMIGLIE			
ARTICOLO	OGGETTO	DESTINATARI	NOTE
ART. 23	Congedo genitori lavoratori dipendenti e bonus baby sitting	Genitori lavoratori dipendenti del settore privato, genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata; genitori naturali, adottivi e affidatari.	Diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni (o qualsiasi età se disabili). Tale congedo prevede: 1) il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrimestrale o mensile o di 1/365 del reddito individuato per la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell'indennità di maternità, l'eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con handicap in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all'indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale; 2) ai genitori lavoratori iscritti all'INPS è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera prevista per legge; il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni 3) ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l'infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Dal 17.03.2020 possibilità di richiedere un bonus per l'acquisto di baby sitting nel limite max di 600 euro, fino a concorrenza del limite massimo previsto.
ART. 23			
ART. 24	Estensione durata permessi retribuiti disabili	Lavoratrice madre o lavoratore padre, chi assiste aprente o affine entro il terzo grado, convivente, personale sanitario	Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili fino ad un massimo di dodici giornate di permesso mensile retribuito per i mesi di marzo e aprile 2020
ART. 26	Sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria equiparati alla malattia	Lavoratori del settore privato	Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti riconosciuti con disabilità in connotazione di gravità o con condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita), il periodo di assenza è equiparato al ricovero ospedaliero. Gli oneri a carico del datore di lavoro che presenterà apposita domanda agli istituti previdenziali, saranno posti a carico dello Stato.
ART. 42	Disposizioni Inail	Lavoratori pubblici e privati	Dal 23.02 - 01.06.2020 sono sospesi: 1) termini di decadenza e prescrizione di prestazioni erogate dall'INAIL; 2) termini di revisione della rendita di inabilità in scadenza. I <u>casì accertati di infezione da coronavirus</u> in occasione di lavoro sono equiparati a infortunio sul lavoro, ma non verranno computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio.
ART. 47	Misure compensative di sostegno anche domiciliare	genitori conviventi di persona disabile	Fino al 3 aprile 2020 è sospesa l'attività nei centri a carattere socio-assistenziale, educativo, occupazionale, sanitario, etc.; l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, sempre che l'assenza sia preventivamente comunicata e venga motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità.
ART. 46	Blocco dei licenziamenti per GMO (es. mancanza di lavoro)		Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.